



COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

**Estratto dal Registro delle Deliberazioni
DELLA COMMISSIONE CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(Deliberazione n. 11 del 09/07/2020)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) E AGEVOLAZIONI ANNO 2020. CONFERMA TARIFFE 2019 ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legge n. 18/2020 convertito nella legge nr. 27/2020

L'anno 2020 e questo di 9 del mese di LUGLIO alle ore 16:25, in Carmiano nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 05/12/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 2 in data 03/01/2020:

Cognome e nome	Presente	Assente
Dr.ssa Daniela BUCCOLIERO	X	—
Dr. Francesco Paolo D'ALESSIO	X	—
Dr. Michele MARCUCCIO	X	—

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Settore

F.to Fabio MAFFEO

Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PALAZZO

Si esprime parere favorevole di conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

Segretario Generale

F.to Dott.ssa Giuliana Grasso

Proposta di Delibera da adottare
dalla Commissione con i poteri del Consiglio Comunale

Il Responsabile del Settore 1 “AA.GG.” propone di adottare la presente deliberazione:

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 s.m.i. La competenza ad approvare le tariffe della TARI è demandata al Consiglio Comunale;
- per mero errore materiale, l'approvazione delle tariffe è stata adottata con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri “della GIUNTA COMUNALE” in luogo “del Consiglio Comunale”;

Ritenuto pertanto procedere adottando apposito atto deliberativo con “i poteri del Consiglio Comunale”;

Premesso altresì che:

- l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista dalla Legge nr. 147/2013 che ha istituito, nell'ambito dell'imposta unica comunale (IUC), la *Tassa sui Rifiuti* (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1 comma 738 della Legge 160/2019 prevede che, a decorrere dall'anno 2020, la IUC è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- i comma da 641 a 668 della L. nr. 147/2013 disciplinano l'applicazione della TARI individuandone il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni;
- in particolare, il comma 651 dell'art.1 della L.147/2013 prevede che le tariffe della TARI siano determinate in base ai criteri stabiliti col regolamento approvato con il DPR 158/1999, recante le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art.2 del DPR 158/1999 dispone che la tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio dei rifiuti urbani, determinati con i criteri stabiliti dallo stesso metodo normalizzato;
- l'art.8 del DPR 158/1999 prevede che i Comuni approvino il piano finanziario, elaborato dal soggetto gestore dei rifiuti, dove vengono individuati i vari interventi afferenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e tutti i relativi costi, distinguendo gli stessi secondo le varie voci previste dal metodo normalizzato, onde individuare la parte fissa e la parte variabile da attribuire separatamente alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- con Contratto Rep. n. 1 del 12/07/2017, il servizio di igiene urbana, per i Comuni facenti parte di “ARO 3 LECCE”, è stato affidato per il periodo di nove anni, decorrenti dal 01/12/2017, al R.T.I. “*Ecotecnica - Igeco Costruzioni s.p.a.- Axa srl*” e, in particolare, relativamente al Comune di Carmiano, espletato dalla “*Igeco Costruzioni s.p.a.*”;

Considerato che:

- la legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, tra le quali la “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»*”;
- con deliberazione n. 443/2019/R/rif, ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018- 2021 ed ha approvato il “*Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti*” (di seguito, MTR) con il quale si definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Dato atto che:

- la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico

- finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- l'“Ente territorialmente competente” è definito da ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;
- nella Regione Puglia risulta costituito ed operativo quale “Ente di governo dell'Ambito” l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di seguito, AGER);

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

Dato atto che con D.L. 18/2020, convertito nella Legge 27/2020, il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato prorogato al 31/07/2020;

Visto quanto disposto dall'art. 107 del decreto legge n. 18/2020 (“Cura Italia”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 70 del 17/03/2020, il quale prevede che:

comma 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020. comma 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Vista:

- la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19”;
- la deliberazione di ARERA nr. 158 del 5 maggio 2020, avente ad oggetto: “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”;
- la nota di IFEL del 31 maggio 2020 di approfondimento delle agevolazioni previste dalla deliberazione di ARERA nr. 158/2020;

Considerato che:

- come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, l'adozione di un nuovo metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, rende opportuno, in conformità al principio di sussidiarietà, di introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche al fine di dare supporto alle attività economiche che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Vista la deliberazione di C.C. n. 5 del 28/03/2019 con la quale si approvano le tariffe TARI dell'anno 2019;

Visto l'articolo 58-quinquies del D.L. nr. 124/2019, convertito nella legge 157/2019, che dispone “1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie"; b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali”.

Ritenuto:

- per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, di procedere all'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019 riportate nell'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con la previsione che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- di prevedere per le utenze non domestiche, appresso indicate, fatto salvo un puntuale riscontro da parte dell'Ufficio TARI per eventuali altre attività non inserite nella tabella che segue, che a causa del Covid-19 hanno dovuto sospendere le loro attività o esercitarle in forma ridotta, una riduzione proporzionata ai giorni di chiusura determinata dell'emergenza sanitaria nonché a quelli necessari per riavviare l'attività a regime:

Codice	Descrizione
02.01.00	Attività ricreative e sportive (ludoteche, palestre, ecc.)
02.06.00	esposizioni, autosaloni
02.07.00	alberghi con ristorante
02.08.00	alberghi senza ristorante
02.11.00	agenzie viaggi e immobiliari
02.13.00	negozi di abbigliamento, calzature
02.17.00	attività artigianali tipo barbieri, parrucchieri, estetisti
02.22.00	ristoranti, trattorie, osterie
02.23.00	mense, birrerie, amburgherie
02.24.00	bar, caffè, pasticceria
02.27.00	fiorai (vendita al dettaglio)

Dato atto che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Verificato che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad €. 25.000,00;

Considerato che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse proprie di bilancio estranee al tributo TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Preso atto che il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 06/08/2014, ed in particolare l'articolo 33, prevede che il Comune di Carmiano riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la TARI e per il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti nei mesi di Settembre e Novembre dell'anno solare di riferimento, e Gennaio dell'anno successivo, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di Novembre dell'anno solare di riferimento;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo

degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le tariffe e le riduzioni TARI da applicare per l'anno 2020;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto la Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Visti gli artt. 4 e 5 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi e palesi

Propone di deliberare:

1) ai sensi di quanto disposto dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n. 18/2020 convertito nella legge nr. 27/2020, di approvare anche per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 riportate nell'allegato elenco che si allega al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale;

2) di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con la previsione che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

3) di prevedere per le utenze non domestiche, appresso indicate, fatto salvo un puntuale riscontro da parte dell'Ufficio TARI per eventuali altre attività non inserite nella tabella che segue, che a causa del Covid-19 hanno dovuto sospendere le loro attività o esercitarle in forma ridotta, una riduzione proporzionata ai giorni di chiusura determinata dell'emergenza sanitaria nonché a quelli necessari per riavviare l'attività a regime:

Codice	Descrizione
02.01.00	Attività ricreative e sportive (ludoteche, palestre, ecc.)
02.06.00	esposizioni, autosaloni
02.07.00	alberghi con ristorante
02.08.00	alberghi senza ristorante
02.11.00	agenzie viaggi e immobiliari
02.13.00	negozi di abbigliamento, calzature
02.17.00	attività artigianali tipo barbieri parrucchieri, estetisti
02.22.00	ristoranti, trattorie, osterie
02.23.00	mense, birrerie, amburgherie
02.24.00	bar, caffè, pasticceria
02.27.00	fiorai (vendita al dettaglio)

4) di dare atto che il minor gettito, derivante dalle suddette riduzioni, sarà finanziato, con apposita variazione al bilancio 2020/2022 mediante risorse proprie di bilancio estranee al tributo TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero 6) di dare atto che per l'anno 2020 la Tassa sui rifiuti dovrà essere versata in tre rate con scadenza:

prima rata: 30 settembre 2020;

seconda rata: 30 novembre 2020;

terza rata: 31 gennaio 2021;

con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di Novembre 2020;

7) di dare atto altresì che alle tariffe come innanzi approvate si applicano le riduzioni e le agevolazioni per

- particolari condizioni di utilizzo così come determinate dal Regolamento comunale sul tributo;
- 8) di dare atto che sull'importo complessivamente dovuto per il tributo sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (T.E.F.A.) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, nella misura del 5% deliberata dalla Provincia di Lecce per l'anno d'imposta 2020 con provvedimento del Presidente n. 143 del 16/12/2019.
- 9) di individuare, limitatamente alla TARI, nel Responsabile del Settore 1 "AA.GG." il funzionario responsabile previsto dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147;
- 10) di dare mandato all'ufficio Segreteria di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Settori I e IV dell'ente, ognuno per le proprie competenze;

la Commissione con i poteri del Consiglio Comunale

Visto e richiamati:

- il verbale di insediamento prot. 18625 del 09/12/2019;
- la deliberazione nr. 1 del 12/12/2019 (modalità organizzative della Commissione);

Preso atto della proposta innanzi illustrata;

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni evidenziate nella stessa;

Visto il parere tecnico-amministrativo;

Visto il parere contabile;

Visto il parere di conformità del Segretario Generale;

Sentito il sovraordinato competente per materia, dr. Pantaleo Isceri;

Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare la su esposta proposta di deliberazione e per l'effetto:

- 1) la premessa forma parte integrante del presente deliberato e qui si intende integralmente riportata.
- 2) ai sensi di quanto disposto dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n. 18/2020 convertito nella legge nr. 27/2020, di approvare anche per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 riportate nell'allegato elenco che si allega al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale;
- 3) di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con la previsione che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 4) di prevedere per le utenze non domestiche, appresso indicate, fatto salvo un puntuale riscontro da parte dell'Ufficio TARI per eventuali altre attività non inserite nella tabella che segue, che a causa del Covid-19 hanno dovuto sospendere le loro attività o esercitarle in forma ridotta, una riduzione proporzionata ai giorni di chiusura determinata dell'emergenza sanitaria nonchè a quelli necessari per riavviare l'attività a regime:

Codice	Descrizione
02.01.00	Attività ricreative e sportive (ludoteche, palestre, ecc.)
02.06.00	esposizioni, autosaloni
02.07.00	alberghi con ristorante
02.08.00	alberghi senza ristorante
02.11.00	agenzie viaggi e immobiliari
02.13.00	negozi di abbigliamento, calzature
02.17.00	attività artigianali tipo barbieri parrucchieri, estetisti
02.22.00	ristoranti, trattorie, osterie
02.23.00	mense, birrerie, amburgherie
02.24.00	bar, caffè, pasticceria

02.27.00	fiorai (vendita al dettaglio)
----------	-------------------------------

5) di dare atto che il minor gettito, derivante dalle suddette riduzioni, sarà finanziato, con apposita variazione al bilancio 2020/2022 mediante risorse proprie di bilancio estranee al tributo TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero;

7) di dare atto che per l'anno 2020 la Tassa sui rifiuti dovrà essere versata in tre rate con scadenza:

prima rata: 30 settembre 2020;

seconda rata: 30 novembre 2020;

terza rata: 31 gennaio 2021;

con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di Novembre 2020;

8) di dare atto altresì che alle tariffe come innanzi approvate si applicano le riduzioni e le agevolazioni per particolari condizioni di utilizzo così come determinate dal Regolamento comunale sul tributo;

9) di dare atto che sull'importo complessivamente dovuto per il tributo sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (T.E.F.A.) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, nella misura del 5% deliberata dalla Provincia di Lecce per l'anno d'imposta 2020 con provvedimento del Presidente n. 143 del 16/12/2019.

10) di individuare, limitatamente alla TARI, nel Responsabile del Settore 1 "AA.GG." il funzionario responsabile previsto dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147;

11) di dare mandato all'ufficio Segreteria di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Settori I e IV dell'ente, ognuno per le proprie competenze;

Con separata votazione, voti favorevoli unanimi, si dichiara il presente provvedimento urgente e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.toDr.ssa Daniela BUCCOLIERO
Presente

F.toDr. Francesco Paolo D'ALESSIO
Presente

F.toDr. Michele MARCUCCIO
Presente

SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giuliana Grasso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 24/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, li 24/07/2020

Responsabile Segreteria

F.to Nada MIGLIETTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano: <https://www.comune.carmiano.le.it>

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/07/2020, decorsi ___ giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giuliana Grasso

Dalla Residenza Comunale, li _____

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE

Nada MIGLIETTA